

COMUNE DI MOLITERNO

*(Provincia di Potenza)
Piazza Vittorio Veneto n. 1*



c. a. p. 85047

☎ telefono 0975 - 668511 - ☎ Fax 0975/668537

www.comune.moliterno.pz.it

Regolamento per l'affidamento di incarichi di collaborazione autonoma.

art. 3 commi 55, 56 e 57 Legge 244/2007 come modificata dall'art. 46 del D.L. 25/06/2008, n° 112 (convertito con legge n.133/2006) e art. 110 comma 6 TUEL

REGOLAMENTO STRALCIO
DEL VIGENTE RAGOLAMENTO UFFICI E SERVIZI
DEL COMUNE DI MOLITERNO

- Approvato con deliberazione di Giunta Comunale n.114 del 22/10/2008
- Modificato con deliberazione di Giunta Comunale n._____ del _____

INDICE

Art. 1 - Oggetto, finalità, ambito applicativo

Art. 2 - Ricorso agli incarichi esterni

Art. 3 – Limite massimo per la spesa annua e controllo della Corte dei Conti

Art.4 - Presupposti per il conferimento di incarichi

Art. 5 - Selezione degli esperti mediante procedure comparative

Art.6 - Modalità e criteri per la selezione degli esperti mediante procedure comparative

Art. 7 - Conferimento di incarichi esterni senza esperimento di procedura comparativa

Art. 8 – Provvedimento e Disciplinare di incarico

Art. 9 - Verifica dell'esecuzione e del buon esito dell'incarico

Art. 10 - Regime particolare per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa

Art. 11 - Pubblicizzazione degli incarichi

Art. 12 - Società in house e società miste a partecipazione pubblica prevalente

Allegati:

- 1.** Contratto di collaborazione coordinata e continuativa - Schema tipo
- 2.** Contratto di collaborazione autonoma – schema tipo

Art. 1

Oggetto, finalità, ambito applicativo

1. Le disposizioni del presente Regolamento, emanate in attuazione di quanto previsto dall'art. 3 della Legge 24.12.2007, n. 244, commi 55 e 56, come sostituiti dall'art.46 del D.L. 25/06/2008, n.112, convertito con Legge n.133/2008, rispondono alle seguenti finalità di pubblico interesse:
 - contenimento, razionalizzazione e controllo della spesa pubblica corrente;
 - trasparenza nei criteri di conferimento da parte della Pubblica Amministrazione degli incarichi ad esterni;
2. Il presente Regolamento disciplina le procedure per l'affidamento di incarichi di collaborazione autonoma, indipendentemente dall'oggetto della prestazione, nonché il relativo regime di pubblicità, al fine di garantire l'accertamento della sussistenza dei requisiti di legittimità per il loro conferimento, come definiti dall'art.7, comma 6 del D.Lgs. 30.3.2001, n. 165, come, per ultimo, modificato dall'art. 46 del D.L. 25/06/2008, n. 112, convertito con legge n.133 del 06/08/2008, nonché dall'art. 110 comma 6 del TUEL.
3. Il presente regolamento definisce e disciplina i criteri, i requisiti e le procedure per il conferimento di incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti esterni di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria (di seguito definiti per brevità "incarichi").
4. I contratti di lavoro autonomo di natura occasionale, si identificano in prestazioni d'opera intellettuale, rese senza vincolo di subordinazione e senza coordinamento con l'attività del committente; i relativi incarichi sono conferiti ai sensi e per gli effetti degli artt. 2222 e seguenti e degli artt. 2229 e seguenti del codice civile e generano obbligazioni che si esauriscono con il compimento di un'attività circoscritta e tendenzialmente destinata a non ripetersi, ancorché prolungata nel tempo e sono finalizzate a sostenere e migliorare i processi decisionali dell'ente.
5. I contratti di lavoro autonomo, di natura coordinata e continuativa, si identificano in prestazioni d'opera intellettuale, rese nell'ambito di rapporti di collaborazione di carattere sistematico e non occasionale, che si estrinsecano in prestazioni d'opera intellettuale rese con continuità e sotto il coordinamento del committente, ma senza vincolo di subordinazione, conferite ai sensi e per gli effetti degli artt. 2222 e seguenti e degli artt. 2229 e seguenti del codice civile, nonché dell'art. 409 del codice di procedura civile.
6. Gli incarichi di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, di cui ai commi precedenti, si articolano secondo le seguenti tipologie:
 - a) **incarichi di studio**, consistenti nello svolgimento di un'attività di studio, con la finalità di produrre un risultato che diverrà proprietà dell'ente e sarà da questo utilizzato; il requisito essenziale è la predisposizione di una relazione scritta finale nella quale sono illustrati i risultati dello studio e le soluzioni proposte;
 - b) **incarichi di ricerca**, riguardanti lo svolgimento di attività di approfondimento relative a determinate materie e la prospettazione dei relativi risultati e soluzioni, i quali presuppongono la preventiva definizione di specifici programmi da parte dell'ente;

c) **consulenze**, consistenti nell'acquisizione, tramite prestazioni professionali, di pareri, valutazioni, espressioni di giudizio su una o più specifiche questioni proposte dall'ente.

d) **Incarichi di collaborazione.**

7. Gli incarichi di collaborazione esterna, proprio perché trattasi di forme di lavoro autonomo, non possono riguardare compiti e/o funzioni consistenti nell'esercizio di attività di gestione o di rappresentanza dell'Ente stesso, che possono essere svolti dal solo personale dipendente, assunto con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e con contratti a termine;
8. Il contratto d'opera disciplina la decorrenza, il termine per il conseguimento della prestazione, l'oggetto della prestazione, i rapporti tra Committente e Contraente ed il compenso pattuito.
9. Il contratto d'opera è espletato senza vincolo di subordinazione o sottoposizione al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del Committente. Tali contratti non comportano obbligo di osservanza di un orario di lavoro, né l'inserimento nella struttura organizzativa del Committente e possono essere svolti, nei limiti concordati, anche nella sede del Committente.
10. Il presente regolamento non si applica agli incarichi conferiti per gli adempimenti obbligatori per legge, quali:
 - a) Prestazioni professionali consistenti nella resa di servizi o adempimenti obbligatori per legge, qualora non vi siano uffici o strutture a ciò deputati;
 - b) Incarichi conferiti per il patrocinio e la difesa in giudizio dell'amministrazione e gli incarichi professionali inerenti attività notarili;
 - c) Incarichi professionali di progettazione, di direzione lavori e collaudo previsti dal Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE (approvato con D.Lgs. 163/2006)
 - d) Incarichi conferiti ai componenti degli organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione, nonché organismi operanti per le finalità di cui all'art.1, comma 5 della legge 17 maggio 1999, n.144;
 - e) collaborazioni meramente occasionali che si esauriscono in una prestazione episodica non riconducibile a fasi di piani o programmi dell'ente, caratterizzate da un rapporto "intuitu personae" (es. partecipazione a convegni e seminari, singola docenza, traduzione di pubblicazioni e simili) purchè il compenso previsto sia di modica entità.

Art. 2

Ricorso agli incarichi esterni

La competenza all'affidamento degli incarichi esterni è dei Responsabili di Servizio che intendono avvalersene, i quali possono ricorrervi solo con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla Legge o previste nell'ambito di un programma approvato dal Consiglio Comunale, ai sensi dell'articolo 42, comma 2, lettera b), del testo unico di cui al D.Lgs. n. 267/2000;

Art. 3

Limite massimo per la spesa annua e controllo Corte dei Conti.

1. In conformità a quanto previsto dall'art.3 comma 56 della L.244/2007, come modificato dall'art. 46 del D.L.112/2008, il limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione autonoma, indipendentemente dall'oggetto della prestazione, è fissato nel Bilancio preventivo approvato dal Comune, così come eventualmente modificato con variazioni effettuate nel corso della gestione.

2. Gli atti di spesa conseguenti agli incarichi di cui al presente Regolamento, superiori a €5.000,00 sono trasmessi, entro 30 giorni dalla loro pubblicazione, alla Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo, ai fini del controllo sulla gestione, ai sensi dell'art. 1 comma 173 della Legge 266/2005.
3. Il presente Regolamento dovrà essere inviato alla Sezione Regionale della Corte dei Conti, entro 30 giorni dalla sua adozione.

Art. 4

Presupposti per il conferimento di incarichi

1. Gli incarichi possono essere conferiti ad esperti esterni di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti la cui verifica deve analiticamente risultare dall'atto di conferimento:
 - a) l'oggetto della prestazione d'opera intellettuale deve corrispondere alle competenze istituzionali attribuite dall'ordinamento all'ente e ad obiettivi e progetti specifici e determinati;
 - b) l'ente deve avere preliminarmente accertato l'inesistenza, all'interno della propria organizzazione, delle strutture e delle figure professionali idonee allo svolgimento dell'incarico ovvero l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
 - c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata: gli incarichi possono essere conferiti solo ad esperti di particolare e comprovata capacità professionale e specializzazione universitaria (Laurea specialistica Nuovo Ordinamento oppure Laurea vecchio ordinamento). Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipula di contratti d'opera per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini od albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore;
 - d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso dell'incarico;
 - e) l'importo del compenso, adeguatamente motivato, deve essere strettamente correlato alla effettiva utilità che può derivare all'ente dalla esecuzione della prestazione oggetto dell'incarico;
 - f) gli incarichi devono essere conferiti nel rispetto della procedura comparativa di cui ai successivi articoli.
2. In ogni caso per l'ammissione alla selezione per il conferimento dell'incarico occorre:
 - a. Essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea;
 - b. Godere dei diritti civili e politici;
 - c. Non avere riportato condanne che comportano il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
 - d. Non avere carichi penali pendenti e non essere stato sottoposto a misure di prevenzione, non avere procedimenti in corso per l'applicazione delle suddette misure e comunque non trovarsi in nessuna situazione ostativa prevista dalla normativa vigente;
 - e. Essere in possesso dei titoli culturali e professionali richiesti (per es.: laurea, abilitazioni e/o iscrizioni in albi, ordini professionali) alla data di presentazione della candidatura.

Art. 5

Selezione degli esperti mediante procedure comparative

1. Gli incarichi sono conferiti di norma tramite procedura di selezione, con comparazione dei curricula professionali degli esperti esterni.
2. Il Responsabile del Servizio competente predispose un apposito avviso di selezione, da pubblicare all'Albo pretorio e sul sito internet dell'ente per almeno **quindici giorni** consecutivi e fatta salva la possibilità di ricorrere ad ulteriori forme di pubblicità, nel quale siano evidenziati:
 - a) i titoli, i requisiti professionali e le esperienze richiesti per la partecipazione alla selezione e alla prescritta procedura comparativa;
 - b) il termine, e le modalità di presentazione delle domande;
 - c) i criteri per la valutazione delle domande;
 - d) il luogo e le modalità di realizzazione dell'incarico;
 - e) il tipo di rapporto per la formalizzazione dell'incarico (occasionale o coordinato e continuativo);
 - f) la sua durata;
 - g) il compenso complessivo lordo;

Art. 6

Modalità e criteri per la selezione degli esperti mediante procedure comparative

1. Il responsabile del servizio interessato, scaduto il termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse all'incarico, nomina apposita commissione tecnica da lui presieduta e composta da altri n. 2 dipendenti inquadrati nella categoria C o superiore, di cui dovrà avvalersi per la valutazione delle candidature.
2. La valutazione è effettuata secondo i criteri predeterminati nell'avviso avuto riguardo alla congruenza dei medesimi titoli con le esigenze e le finalità istituzionali che si intendono perseguire con l'incarico, valutando in termini comparativi i titoli, i requisiti professionali e le esperienze illustrate dai singoli candidati e le eventuali proposte economiche. Nella valutazione si terrà conto in particolare dei seguenti elementi:
 - qualificazione culturale (titoli posseduti);
 - esperienza professionale (anzianità di eventuale iscrizione all'albo, esperienze pregresse in attività analoghe a quelle oggetto dell'incarico da conferire, ecc.)
 - caratteristiche qualitative e metodologiche dell'offerta;
 - tempi di realizzazione dell'attività;
 - ribasso del compenso qualora lo stesso potesse essere oggetto dell'offerta.

Art. 7

Conferimento di incarichi esterni senza esperimento di procedura comparativa

1. In deroga a quanto previsto dall'art.5, il Responsabile del Servizio competente può conferire gli incarichi in via diretta, senza l'esperimento di procedure di selezione, quando ricorra una delle seguenti situazioni:
 - a) quando le procedure comparative di cui ai precedenti articoli siano andate deserte o la selezione dei candidati sia stata infruttuosa, fermo restando l'obbligo per la P.A. di non apportare modifiche sostanziali all'originario avviso di selezione;

- b) in casi di assoluta ed imprevedibile urgenza non imputabile alla P.A., da motivare adeguatamente, quando le condizioni ed i tempi per la realizzazione dei programmi di attività, degli obiettivi e dei progetti specifici e determinati dall'ente, siano tali da non rendere possibile l'esperimento di procedure comparative;
- c) qualora vi sia necessità di prestazioni professionali tali da non consentire forme di comparazione con riguardo alla natura dell'incarico, all'oggetto della prestazione ovvero alle abilità e qualificazioni dell'incaricato;

Art. 8

Provvedimento e disciplinare di incarico

1. Il Responsabile di Servizio competente, approva con propria Determinazione le risultanze della procedura svolta ed effettua tutti gli adempimenti necessari al perfezionamento del rapporto contrattuale.
2. Il disciplinare di incarico, da redigere secondo gli schemi già contenuti nel presente regolamento, è inteso come atto di natura contrattuale stipulato in forma scritta nel quale sono specificati gli obblighi per il soggetto incaricato e, pertanto, deve contenere i seguenti elementi:
 - a) le generalità del contraente;
 - b) la precisazione della natura dell'incarico/collaborazione di lavoro autonomo, occasionale o coordinata e continuativa;
 - c) il termine di esecuzione della prestazione e/o di durata dell'incarico;
 - d) il luogo in cui viene svolto l'incarico;
 - e) l'oggetto;
 - f) le modalità di esecuzione e delle eventuali verifiche;
 - g) l'ammontare del compenso e gli eventuali rimborsi spese;
 - h) eventuale determinazione delle penali pecuniarie e le modalità della loro applicazione;
 - i) la definizione dei casi di risoluzione contrattuale per inadempimento;
 - j) il foro competente in caso di controversie.
3. La sottoscrizione del contratto e la sua validità sono subordinate alla verifica dell'insussistenza di cause di incompatibilità e dall'apposita autorizzazione qualora l'incaricato sia dipendente di una pubblica amministrazione.

Art. 9

Verifica dell'esecuzione e del buon esito dell'incarico

1. Il Responsabile del Servizio competente verifica periodicamente il corretto svolgimento dell'incarico, particolarmente quando la realizzazione dello stesso sia correlata a fasi di sviluppo.
2. Il Responsabile del Servizio competente accerta, altresì, il buon esito dell'incarico, mediante riscontro delle attività svolte dall'incaricato e dei risultati ottenuti. Qualora i risultati delle prestazioni fornite dal collaboratore esterno risultino non conformi a quanto richiesto sulla base del disciplinare di incarico ovvero siano del tutto insoddisfacenti, il responsabile può richiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, comunque non superiore a novanta giorni, ovvero può risolvere il contratto per inadempimento.
3. Qualora i risultati siano soltanto parzialmente soddisfacenti, il responsabile può chiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, comunque non superiore

a novanta giorni, ovvero, sulla base della esatta quantificazione delle attività prestate, può provvedere alla liquidazione parziale del compenso originariamente stabilito.

Art. 10

Regime particolare per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa

1. Gli incarichi possono essere conferiti con rapporti di collaborazione coordinata e continuativa ai sensi dell'art. 409, n. 3, c.p.c., nel rispetto della disciplina del presente regolamento, quando le prestazioni d'opera intellettuale e i risultati richiesti al collaboratore devono essere resi con continuità e sotto il coordinamento del Responsabile del Servizio competente.
2. Le prestazioni sono svolte senza vincolo di subordinazione e sono assoggettate a un vincolo di coordinamento funzionale agli obiettivi/attività oggetto delle prestazioni stesse, secondo quanto stabilito dal disciplinare di incarico e dal Responsabile del Servizio competente.
3. Al collaboratore non possono essere affidati poteri gestionali autonomi né compiti di rappresentanza dell'ente.
4. Il collaboratore non è tenuto al rispetto di un orario predeterminato; la sua attività può essere esercitata presso le sedi dell'amministrazione, secondo le direttive impartite dal Responsabile di Servizio, il quale mette eventualmente a disposizione i locali, le attrezzature e gli impianti tecnici strettamente funzionali all'espletamento dell'incarico.
5. Il rapporto di collaborazione coordinata e continuativa è sottoposto alla specifica normativa vigente in materia previdenziale.
6. I diritti e i doveri del committente e del collaboratore, le modalità di svolgimento delle prestazioni, i casi di sospensione e di estinzione del rapporto di collaborazione sono disciplinati dalla determinazione del Responsabile del Servizio e dal disciplinare d'incarico.

Art. 11

Pubblicizzazione degli incarichi

1. Il Comune pubblica sul sito *web* istituzionale i provvedimenti di affidamento, completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato.
2. In caso di omessa pubblicazione, la liquidazione del corrispettivo per l'incarico costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale del Funzionario competente.
3. I contratti relativi agli incarichi conferiti a norma del presente regolamento sono efficaci a decorrere dalla data di pubblicazione del nominativo dell'incaricato, dell'oggetto dell'incarico e del relativo compenso sul sito *web* istituzionale dell'ente.

Art. 12

Società in house e società miste a partecipazione pubblica prevalente

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art.18, commi 1, 2, del D.L. 25/06/2008 n.112 convertito con L. 6 agosto 2008 n.133, le società a totale partecipazione pubblica che gestiscono servizi pubblici locali e le società a partecipazione pubblica totale o di controllo, osservano, nei limiti della

compatibilità, i principi e gli obblighi fissati dalle norme vigenti in materia di conferimento di incarichi esterni nonché quelli previsti dal presente regolamento.

2. Al fine dello svolgimento del “controllo analogo” le società di cui al precedente comma trasmettono al Comune di Moliterno, entro 30 giorni dall’approvazione del proprio bilancio consuntivo, un elenco degli incarichi di collaborazione conferiti nell’anno precedente, con l’indicazione dei seguenti elementi:
 - a. nominativo
 - b. oggetto della prestazione
 - c. durata
 - d. compenso
 - e. modalità di scelta del soggetto incaricato.

Allegato "A" alla deliberazione della Giunta Comunale n. _____ del _____

Contratto di collaborazione coordinata e continuativa - Schema tipo

Premesso che con il presente atto le parti intendono instaurare un rapporto di lavoro di collaborazione coordinata e continuativa, senza vincolo di subordinazione, avente per oggetto una prestazione d'opera ai sensi dell'art. 2222 e seguenti e 2229 e seguenti del Codice Civile, dell'art.409 del codice di procedura civile.

TRA

il Sig..... nato a (.....) il, nella veste di Responsabile del Servizio del Comune di Moliterno, giusta decreto del Sindaco di Moliterno n. in data, competente alla sottoscrizione dei contratti stipulati dal Comune di Moliterno con sede in Piazza Vittorio Veneto, 1 cod. fisc.n.83000810768, ai sensi del co.3 dell' art.107 del D.Lgs.267/2000;

E

il/la Sig/Sig.ra.....(*nome del collaboratore e suoi dati*), di seguito indicato/a come collaboratore,

PREMESSO:

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Articolo 1 - Oggetto dell'incarico

1. Il Comune affida l'incarico di collaborazione coordinata e continuativa che avrà i seguenti contenuti:
Indicare l'attività svolta.

Articolo 2 - Modalità di svolgimento della collaborazione

1. La collaborazione viene svolta senza vincolo di subordinazione da parte del collaboratore nei confronti del committente.
2. Il collaboratore gode di autonomia nella scelta delle modalità tecniche per lo svolgimento della prestazione, garantendo che la prestazione sia resa in funzione delle esigenze organizzative di tempo, luogo e risultato del Comune, secondo le direttive e le indicazioni programmatiche del committente alle quali il collaboratore dovrà attenersi.
3. L'Ente si impegna a fornire quanto necessario per il corretto svolgimento della prestazione, mettendo a disposizione del collaboratore strumenti che di volta in volta siano ritenuti più idonei all'espletamento dell'attività sopra specificata.
4. Il collaboratore, compatibilmente con gli impegni assunti con il contratto, sarà libero di prestare anche in favore di terzi la propria attività, con preventiva comunicazione all'Ente, tramite autocertificazione scritta che indichi lo svolgimento di attività compatibili e non concorrenti con il rapporto di collaborazione instaurato con il Comune di Moliterno.
5. Il rapporto di collaborazione sarà risolto di diritto, ai sensi dell'art.1456 del C.C., nel caso in cui a seguito di verifica da parte del committente dell'attività svolta dal collaboratore per terzi, risulti che si trovi ad avere rapporti di collaborazione o di lavoro subordinato che possono risultare formalmente o sostanzialmente incompatibili, cioè in conflitto di interesse.
6. Il Sig.(*Nome del Responsabile del Servizio o procedimento*) verifica periodicamente il lavoro svolto per verificare la rispondenza di quanto prodotto ai requisiti quantitativi e qualitativi richiesti, oltre al rispetto dei tempi di consegna dei lavori affidati. In caso di risultati solo parzialmente soddisfacenti, il Responsabile del Servizio interessato potrà richiedere l'integrazione degli stessi entro il termine di giorni(*termine non superiore a 90 giorni*) o procedere alla liquidazione parziale del compenso originariamente stabilito.

7. Nel caso in cui si accerti, tramite le verifiche periodiche sopra richiamate, che i risultati delle prestazioni siano del tutto non soddisfacenti o non conformi al presente disciplinare, il Responsabile del Servizio interessato potrà richiedere l'integrazione degli stessi entro il termine di giorni(*termine non superiore a 90 giorni*) o procedere alla definitiva risoluzione del contratto per inadempienza.

Articolo 3 - Obblighi di riservatezza

1. Il collaboratore è tenuto ad osservare le regole del segreto d'ufficio a proposito di fatti, di informazioni, notizie od altro di cui avrà comunicazione o prenderà conoscenza nello svolgimento dell'incarico. Tali informazioni non potranno in alcun modo essere cedute a terzi.
2. Le clausole del presente articolo hanno per il committente carattere essenziale e irrinunciabile e la loro violazione potrà dar luogo alla risoluzione di diritto del contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice civile.

Articolo 4 - Decorrenza e durata dell'incarico

1. Il presente contratto ha decorrenza dal.....e fino al.....

Oppure in caso di collaborazione con prestazione oraria

Il presente contratto ha decorrenza dal..... e fino al..... , prestando (*indicare il numero di ore*) alla settimana (*oppure al mese*).

In ogni caso, il presente contratto è efficace a decorrere dalla data di pubblicazione del nominativo dell'incaricato, dell'oggetto dell'incarico e del relativo compenso sul sito web istituzionale dell'ente.

Articolo 5 - Compenso

1. A fronte delle prestazioni previste dagli articoli precedenti, previa verifica del loro esatto adempimento, il Comune di Moliterno corrisponderà al collaboratore un compenso complessivo (*annuale, semestrale, trimestrale, o altra durata complessiva stabilita nel contratto oppure orario*) di euro comprensivi di ogni ritenuta di legge (*e non soggetto a iva, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 633/72*). Acconti di detto importo vengono corrisposti al collaboratore in rate mensili posticipate entro il giorno 20 del mese successivo a quello in cui è stata prestata la collaborazione.
2. Dalla collaborazione in oggetto non matureranno altri oneri né mensilità aggiuntive, né indennità di cessazione dell'incarico.
3. La liquidazione e il pagamento di ciascuna rata è quindi subordinata alla valutazione positiva del Responsabile del Servizio secondo le indicazioni di cui all'art.4, nonché ai sensi dell'art. 2222 e seguenti e 2229 e seguenti del Codice Civile e dell'art. 409 del Codice di procedura civile.

Articolo 6 - Rimborso delle spese di trasferta (*eventuale*)

1. In caso di trasferte del collaboratore fuori dal territorio del Comune di Moliterno, per motivi direttamente collegati all'incarico, le relative spese (spese di viaggio, vitto, alloggio), preventivamente autorizzate, saranno rimborsate previa presentazione di documenti giustificativi per un importo massimo di euro.

Articolo 7 - Casi e modalità di sospensione temporanea della prestazione

1. Nei casi in cui si verificano eventi quali malattia, infortunio e maternità si applicano le seguenti disposizioni legislative:
 - Art. 2, comma 26, legge n.335/1995, che ha previsto l'istituzione di un apposita gestione separata presso l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in favore dei lavoratori privi di altre forme di tutela previdenziale;
 - D. lgs. 151/01 e decreto interministeriale 4 aprile 2002, che ha disciplinato il trattamento per la tutela della maternità e dell'assegno per il nucleo familiare.
 - Art.51, comma 1, legge n.488/1999, che ha previsto l'estensione della tutela contro il rischio di malattia;
 - Art.5 D. Lgs. N.38/2000 che ha esteso alle collaborazioni coordinate e continuative l'obbligo assicurativo contro gli infortuni;
2. Nel caso in cui sopravvengano eventi comportanti impossibilità di esecuzione della prestazione per lunghi periodi, quali malattia, infortunio e maternità, la prestazione resterà sospesa senza erogazione del corrispettivo:
 - in caso infortunio, fino a guarigione ;
 - in caso di malattia, per un periodo massimo pari ad un sesto della durata stabilita dal contratto;
 - in caso di maternità, per un periodo complessivo di 5 mesi compreso tra i 2 mesi precedenti la data presunta del parto ed i 3 mesi successivi alla data effettiva ovvero tra un mese precedente la data presunta del parto ed i 4 mesi successivi alla data effettiva. In tal caso la durata del rapporto è prorogata, compatibilmente con l'attività da svolgere desunta in contratto, per un periodo pari alla sospensione. Su richiesta le titolari di contratto di collaborazione coordinata e continuativa possono usufruire della sospensione della prestazione senza corrispettivo per un periodo che va dai 2 mesi precedenti alla data presunta del parto fino alla data di compimento del 7° mese di vita del bambino. Nel caso di impossibilità di proroga del rapporto è riconosciuto un diritto di prelazione per assegnazione di altro incarico di contenuto analogo.
3. Il collaboratore dovrà comunicare preventivamente e comunque tempestivamente al committente l'impossibilità di eseguire la prestazione, al fine di permettere all'Ente di intervenire con soluzioni alternative. In caso di malattia e infortunio il collaboratore deve presentare entro 48 ore al committente la relativa documentazione sanitaria.
4. Il collaboratore ha diritto al godimento di un periodo di recupero psico-fisico (riposo, malattia e infortunio) pari a un decimo della durata del contratto da usufruire compatibilmente con le esigenze dell'incarico.

Articolo 8 - Estinzione del contratto

1. Il contratto termina alla scadenza del termine concordato.
2. L'Ente e il collaboratore possono rispettivamente recedere dal contratto prima della scadenza del termine con comunicazione scritta, con un periodo di preavviso di almeno 15 giorni, decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione.
3. In caso di mancato preavviso l'Ente e il collaboratore rispettivamente saranno tenuti a corrispondere un indennizzo pari al corrispettivo che sarebbe spettato al collaboratore per il periodo di preavviso non prestato.
4. Il contratto è risolto unilateralmente dal committente prima del termine quando si verificano:
 - gravi inadempienze contrattuali;
 - sospensione ingiustificata della prestazione superiore a 15 giorni, che rechi pregiudizio agli obiettivi da raggiungere;
 - commissioni di reati tra quelli previsti dall'art.15 della legge n.55/90 e successive modificazioni;
 - danneggiamento o furto di beni;
 - inosservanza da parte del collaboratore degli obblighi stabiliti, con particolare riferimento a quelli previsti dai precedenti artt.2 e 3;
 - impossibilità sopravvenuta della prestazione oggetto dell'incarico.

Articolo 9 - Diritti sindacali

I collaboratori hanno diritto a partecipare alle assemblee sindacali così come previsto dalla vigente normativa.

Articolo 10 – Controversie e Foro competente

Per eventuali controversie che dovessero sorgere in merito all'applicazione del presente contratto il foro competente è il Tribunale di Lagonegro.

Articolo 11 – Rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto si rinvia alle leggi vigenti in materia.

Articolo 12 - Spese di registrazione

Il presente contratto è soggetto a registrazione in caso d'uso, a norma dell'art. 5 comma 2 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131.

Letto, confermato e sottoscritto

Il collaboratore _____

Il Responsabile del Servizio _____

Agli effetti dell'art. 1341 e 1342 del Codice Civile il sottoscritto dichiara di approvare specificatamente le disposizioni dei seguenti articoli del contratto:

Articolo 2 - Modalità di svolgimento della collaborazione

Articolo 3 - Obblighi di riservatezza

Articolo 5 - Compenso

Articolo 8 - Estinzione del contratto

Articolo 10 – Controversie e Foro competente

Il collaboratore

Il collaboratore, nato a..... il giorno..... e residente in via/ piazza..... Comune di.....

Autorizza

il Comune di Moliterno al trattamento dei propri dati personali e alla loro trasmissione ad altri soggetti o enti ai fini dell'espletamento della prestazione e al pagamento dei compensi nel rispetto degli obblighi di sicurezza e riservatezza previsti dalla DLgs. n.196/2003.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il collaboratore _____

Il Responsabile del Servizio _____

Allegato "B" alla deliberazione della Giunta Comunale n. _____ del _____

CONTRATTO DI COLLABORAZIONE AUTONOMA – schema tipo

Premesso che con il presente atto le parti intendono instaurare un rapporto di lavoro di collaborazione coordinata e continuativa, senza vincolo di subordinazione, avente per oggetto una prestazione d'opera ai sensi dell'art. 2222 e seguenti e 2229 e seguenti del Codice Civile.

TRA

il Sig..... nato a (.....) il, nella veste di Responsabile del Servizio del Comune di Moliterno, giusta decreto del Sindaco di Moliterno n. in data, competente alla sottoscrizione dei contratti stipulati dal Comune di Moliterno con sede in Piazza Vittorio Veneto, 1 cod. fisc.n.83000810768, ai sensi del co.3 dell' art.107 del D.Lgs.267/2000;

E

il/la Sig/Sig.ra.....(*nome del professionista e suoi dati*), di seguito indicato/a come *professionista*,

PREMESSO:.....;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Articolo 1 - Oggetto dell'incarico

Il Comune affida l'incarico professionale per prestazione di lavoro autonomo occasionale che avrà i seguenti contenuti:
Indicare l'attività svolta.

Articolo 2 - Modalità di svolgimento della collaborazione

1. Il professionista si impegna ad eseguire la prestazione personalmente, senza alcun vincolo di subordinazione né obbligo di orario, in piena autonomia tecnica ed organizzativa.
2. Le prestazioni di cui al presente contratto non determinano rapporto di subordinazione gerarchica in quanto il prestatore non esegue ordini puntuali e specifici, ma, nell'ambito delle direttive generali e delle indicazioni di massima impartitegli, ha piena autonomia di organizzare la propria attività con le modalità che ritiene più opportune, in vista ed in funzione del raggiungimento dei risultati che gli sono stati commissionati. L'incarico di cui sopra dovrà essere eseguito secondo le indicazioni e le richieste che saranno impartite dal Comune di Moliterno.
3. L'Ente si impegna a fornire quanto necessario per il corretto svolgimento della prestazione, mettendo a disposizione del professionista informazioni e strumenti che di volta in volta siano ritenuti più idonei all'espletamento dell'attività sopra specificata.
4. Nell'espletamento dell'attività, il professionista opererà con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico assunto, facendo uso appropriato della propria professionalità e della sua creatività. Egli agirà impiegando le proprie personali capacità e non potrà delegare l'esecuzione di quanto affidatogli, in tutto o in parte.
5. Il Sig.(*Nome del Responsabile del Servizio o procedimento*) verifica periodicamente il lavoro svolto per verificare la rispondenza di quanto prodotto ai requisiti quantitativi e qualitativi richiesti, oltre al rispetto dei tempi di consegna dei lavori affidati. In caso di risultati solo parzialmente soddisfacenti, il Responsabile del Servizio interessato potrà richiedere l'integrazione degli stessi entro il termine di giorni(*termine non superiore a 90 giorni*) o procedere alla liquidazione parziale del compenso originariamente stabilito.
6. Nel caso in cui si accerti, tramite le verifiche periodiche sopra richiamate, che i risultati delle prestazioni siano del tutto non soddisfacenti o non conformi al presente disciplinare, il Responsabile del Servizio interessato potrà richiedere l'integrazione degli stessi entro il termine di giorni(*termine non superiore a 90 giorni*) o procedere alla definitiva risoluzione del contratto per inadempienza.

Articolo 3 - Obblighi di riservatezza

1. Il professionista è tenuto ad osservare le regole del segreto d'ufficio a proposito di fatti, di informazioni, notizie od altro di cui avrà comunicazione o prenderà conoscenza nello svolgimento dell'incarico. Tali informazioni non potranno in alcun modo essere cedute a terzi.
2. Le clausole del presente articolo hanno per il committente carattere essenziale e irrinunciabile e la loro violazione potrà dar luogo alla risoluzione di diritto del contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice civile.
3. Il lavoro svolto ed i risultati dello stesso sono di esclusiva proprietà del Comune di Moliterno. Pertanto il professionista non può avvalersi di detto lavoro per altri scopi né portarlo a conoscenza di altri Enti o persone o divulgarlo con pubblicazioni se non con espressa preventiva autorizzazione dell'Amministrazione.

Articolo 4 - Durata

1. Il presente contratto ha decorrenza dal.....e fino al..... (o comunque fino alla consegna del lavoro richiesto).
In ogni caso, il presente contratto è efficace a decorrere dalla data di pubblicazione del nominativo dell'incaricato, dell'oggetto dell'incarico e del relativo compenso sul sito web istituzionale dell'ente.

Articolo 5 - Compenso

1. Il compenso determinato per lo svolgimento dell'incarico è stabilito in € _____.
Da tale importo lordo saranno dedotte le ritenute fiscali e, qualora dovute, le ritenute previdenziali di legge sia a carico della Professionista che quelle spettanti all'Amministrazione.
2. Il compenso sarà liquidato in _____ soluzioni, così ripartite: _____, dietro presentazione di idonea documentazione contabile, correlata di relazione delle attività svolte.
3. Tale compenso è da ritenersi onnicomprensivo e pertanto nessun'altra somma sarà erogata dall'Amministrazione alla Professionista in relazione all'esecuzione dell'incarico.

Articolo 6 - Responsabilità

Il professionista esonera l'Amministrazione da ogni responsabilità sia in relazione ad infortuni derivanti dallo svolgimento della prestazione che per danni causati a persone e/o cose in corso di contratto.

Articolo 7 - Estinzione del contratto

1. Il contratto termina alla scadenza del termine concordato.
5. L'Ente e il professionista possono rispettivamente recedere dal contratto prima della scadenza del termine con comunicazione scritta, con un periodo di preavviso di almeno 10 giorni, decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione.
6. In caso di mancato preavviso il professionista sarà tenuto a corrispondere una penale pari al 50% dell'importo pattuito.
7. Il contratto è risolto unilateralmente dal committente prima del termine quando si verificano:
 - gravi inadempienze contrattuali;
 - commissioni di reati tra quelli previsti dall'art.15 della legge n.55/90 e successive modificazioni;
 - danneggiamento o furto di beni;

- inosservanza da parte del collaboratore degli obblighi stabiliti, con particolare riferimento a quelli previsti dai precedenti artt.2 e 3;
- impossibilità sopravvenuta della prestazione oggetto dell'incarico.

Articolo 8 – Penale

Nel caso di mancata presentazione del lavoro richiesto nel termine pattuito senza giustificato motivo, si applicherà una penale determinata in € _____ (*importo commisurato all'importanza ed al valore dell'incarico*) per ogni giorno di ritardo, da trattenere sul compenso.

Articolo 9 – Controversie e Foro competente

Per eventuali controversie che dovessero sorgere in merito all'applicazione del presente contratto il foro competente è il Tribunale di Lagonegro.

Articolo 10 – Rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto si rinvia alle leggi vigenti in materia.

Articolo 11 - Spese di registrazione

Il presente contratto è soggetto a registrazione in caso d'uso, a norma dell'art. 5 comma 2 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131.

Letto, confermato e sottoscritto

Il professionista _____

Il Responsabile del Servizio _____

Agli effetti dell'art. 1341 e 1342 del Codice Civile il sottoscritto dichiara di approvare specificatamente le disposizioni dei seguenti articoli del contratto:

Articolo 2 - Modalità di svolgimento della collaborazione

Articolo 3 - Obblighi di riservatezza

Articolo 6 – Responsabilità

Articolo 7 - Estinzione del contratto

Articolo 8 – Penale

Articolo 9 – Controversie e Foro competente

Il professionista

Il professionista, nato a..... il giorno..... e residente in via/ piazza..... Comune di.....

Autorizza

il Comune di Moliterno al trattamento dei propri dati personali e alla loro trasmissione ad altri soggetti o enti ai fini dell'espletamento della prestazione e al pagamento dei compensi nel rispetto degli obblighi di sicurezza e riservatezza previsti dalla DLgs. n.196/2003.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il professionista _____

Il Responsabile del Servizio _____